

Traduzione non ufficiale

N.B. Il testo facente fede è unicamente quello in lingua serba

In base all'art. 7 della Legge sul budget della Repubblica di Serbia per l'anno 2012 („Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia no 101/11) e art.42 comma 1 della Legge sul Governo („Gazzetta ufficiale della Repubblica di Serbia no 55/05, 71/05 – correzioni, 101/07, 65/08 e 16/11),

Il Governo emana

IL DECRETO SULLE CONDIZIONI E SUI MODI PER ATTRARRE GLI INVESTIMENTI DIRETTI

Contenuto del decreto

Art. 1

Con il presente decreto sono definite le condizioni e le modalità di attrazione degli investimenti diretti sul territorio della Repubblica di Serbia, i criteri per l'assegnazione dei fondi per l'attrazione degli investimenti, la dinamica di erogazione dei fondi assegnati e altre domande relative alla crescita della competitività dell'economia Serba tramite afflusso degli investimenti diretti i quali hanno effetti positivi sulla creazione di nuovi posti di lavoro, sul trasferimento di nuove tecnologie, sull'equilibratura dello sviluppo regionale della Repubblica di Serbia e sull'attrazione degli investimenti nel settore del turismo.

Concetti elementari

Art. 2

I termini usati nel presente decreto hanno seguente significato:

1) *gli investimenti diretti* sono gli investimenti nuovi nelle immobilizzazioni della società operante nel settore manifatturiero, nel settore di servizi i quali possono essere oggetto del commercio internazionale o nel settore di turismo, con i quali vengono creati i nuovi posti di lavoro, e in seguenti casi:

- (1) avvio di svolgimento di una nuova attività sociale;
- (2) ampliamento dell'attività esistente;
- (3) diversificazione del programma produttivo esistente nei nuovi prodotti aggiuntivi;
- (4) cambiamenti importanti del processo produttivo nell'ambito dell'attività sociale esistente;

Gli investimenti diretti nel settore produttivo possono essere:

- a) investimenti con i quali vengono costruite nuove capacità produttive (greenfield investimenti),
- b) investimenti con i quali vengono utilizzate capacità esistenti (brownfield investimenti);

2) *L'investitore* è la società del diritto serbo o del diritto estero, partecipante nel processo di assegnazione di fondi come parte richiedente;

3) *Beneficiario di fondi* è la società del diritto serbo, costituita secondo la legislazione vigente della Repubblica di Serbia, alla quale vengono i fondi in conformità con il presente Decreto;

4) *i Servizi che possono essere l'oggetto del commercio estero* sono servizi nel settore informatico e delle comunicazioni le quali sono o possono essere oggetto delle esportazioni, svolgimento unito e/o ceduto di processi amministrativi della società, altresì centri per gli utenti, centri logistici e distributivi e i centri di progettazione e di disegno;

5) *l'investimento d'interesse speciale* è l'investimento avente valore di almeno 200 milioni di Euro, con il quale sono creati almeno 1000 nuovi posti di lavoro nel periodo definito con il contratto di assegnazione di fondi, il quale in ogni caso non può superare dieci anni decorrendo dal giorno di sottoscrizione del contratto di assegnazione di fondi, il quale contribuisce alla risoluzione del problema della disoccupazione, alla crescita delle esportazioni o alla sostituzione delle importazioni, altresì allo sviluppo dell'economia della Repubblica di Serbia;

6) *l'investitore, il quale svolge l'investimento d'interesse speciale*, è un investitore rinomato o consorzio delle società collegate le quali assieme compongono un'unità tecnologica-produttiva non divisibile, la quale adempia gli standard elevati nelle industrie in oggetto, in termini di capacità finanziarie, d'affari e di capacità tecniche;

7) la *società comune* è la società nella quale, oltre all'investitore che realizza l'investimento d'interesse speciale, investe anche la Repubblica di Serbia;

8) *Il Progetto d'Investimento Grande* è l'investimento avente valore di almeno 50 milioni di Euro, con il quale vengono creati almeno 300 nuovi posti di lavoro, nel periodo definito con il contratto di assegnazione di fondi, il quale in ogni caso non può superare dieci anni decorrendo dal giorno di sottoscrizione del contratto di assegnazione di fondi, il quale contribuisce allo sviluppo dell'economia della Repubblica di Serbia;

9) *Il Progetto d'Investimento di Scala Media* è l'investimento avente valore di almeno 50 milioni di Euro, con il quale vengono creati almeno 150 nuovi posti di lavoro, nel periodo definito con il contratto di assegnazione di fondi, il quale in ogni caso non può superare dieci anni decorrendo dal giorno di sottoscrizione del contratto di assegnazione di fondi, il quale contribuisce allo sviluppo dell'economia della Repubblica di Serbia;

10) *Il Progetto strategico nel settore di turismo* rappresenta il progetto con il quale viene eseguito il Master piano strategico o Programma dello sviluppo del prodotto turistico o Programma dello sviluppo del turismo.

Le fonti e la destinazione dei fondi per l'attrazione degli investimenti diretti

Art 3

I fondi per l'attrazione degli investimenti diretti (di seguito denominati: i Fondi) sono previsti all'interno del budget della Repubblica di Serbia.

I Fondi possono essere utilizzati per il finanziamento di progetti d'investimento nel settore manifatturiero, nel settore dei servizi che possono essere oggetto di commercio internazionale o di progetti strategici nel settore del turismo .

I fondi non possono essere utilizzati per il finanziamento di progetti nel settore: della produzione primaria agricola, della ristorazione, del commercio, della produzione di filati sintetici e di carbone, nonché di progetti delle società in difficoltà di cui nell'art. 7, punti 1)-3) del presente Decreto .

L'importo di Fondi che possono essere assegnati

Art 4

L'importo complessivo dei Fondi che possono essere assegnati viene determinato in dipendenza dal tipo del progetto d'investimento, dal numero di nuovi posti di lavoro creati, e in base al numero complessivo di punti ottenuti da parte dell'Investitore per ogni nuovo posto di lavoro previsto dopo l'esecuzione del processo di valutazione, come segue:

- a) 4.000 euro da 101 a 120 punti ottenuti;
- b) 5.000 euro da 121 a 140 punti ottenuti;
- v) 6.000 euro da 141 a 160 punti ottenuti;
- g) 7.000 euro da 161 a 170 punti ottenuti;
- d) 8.000 euro da 171 a 180 punti ottenuti;
- đ) 9.000 euro da 181 a 190 punti ottenuti;
- e) 10.000 euro da 191 a 200 punti ottenuti.

Per i nuovi posti di lavoro di cui al comma 1 del presente articolo vengono considerati i posti di lavoro creati e assegnati (occupati) per tempo indeterminato presso il beneficiario dei fondi definito come tale con il contratto di assegnazione di fondi nel periodo di tre anni decorrendo dal giorno di stipula del contratto di assegnazione di fondi.

In eccezione da come definito nel comma 2 del presente articolo, nel caso di condizioni cambiate, nei sensi della legge con la quale vengono definiti i rapporti di obbligazioni, le quali ostacolano notevolmente l'adempimento degli obblighi contrattuali, il termine per l'adempimento degli obblighi può essere prorogato, non superando in ogni caso il periodo di cinque anni decorrendo dal giorno di stipula del contratto di assegnazione di fondi.

Nel caso di proroga di cui al comma 3. del presente articolo, il periodo di validità della garanzia bancaria e di altri strumenti d'assicurazione viene altresì prorogato proporzionalmente al nuovo periodo d'adempimento accordato.

Art. 5

In eccezione dalle disposizioni dell'art.4 del presente Decreto, ai Progetti d'investimento grandi e quelli di scala media l'importo totale di Fondi assegnati viene determinato in percentuale del valore totale di investimento.

I criteri per l'assegnazione di fondi di cui all'art. 16 del presente decreto vengono applicati anche per i progetti d'investimento grandi e di scala media senza applicazione di criteri di punteggio.

L'importo totale di Fondi assegnati ai progetti d'investimento grandi non può superare il 20% del valore totale d'investimento. Per gli investimenti aventi valore oltre a 100 milioni di euro questa percentuale non può superare il 17%, e per progetti d'investimento di scala media non può superare il 10% del valore totale d'investimento.

Per i nuovi posti di lavoro creati con gli investimenti di interesse speciale e gli investimenti grandi e di scala media, vengono considerati i posti di lavoro creati e assegnati (occupati) per tempo indeterminato presso il beneficiario dei Fondi nel periodo definito con il contratto di assegnazione di fondi, il quale in ogni caso non può superare il periodo di dieci anni decorrenti dal giorno di stipula del contratto di assegnazione di Fondi.

Diritto alla partecipazione nel processo dell'assegnazione dei Fondi

Art. 6

Diritto alla partecipazione nel processo dell'assegnazione dei Fondi hanno gli investitori con progetti di investimento nei settori i quali in conformità con il presente Decreto sono idonei per l'assegnazione di Fondi.

Eccezioni al diritto all'assegnazione dei Fondi

Art. 7

Dal diritto di assegnazione di Fondi vengono esclusi seguenti investitori, ossia beneficiari di fondi:

- 1) ai quali in ultimi 12 mesi il valore di capitale sociale sottoscritto è stato ridotto oltre a 50%, ma non sotto il minimo previsto con la legge;
- 2) contro i quali è stato avviato il processo di fallimento o i quali adempiano le condizioni previste per avvio del processo fallimentare;
- 3) i quali hanno obblighi maturati e non pagati nei confronti della Repubblica di Serbia;
- 4) ai quali sono già stati erogati i Fondi dal budget della Repubblica di Serbia aventi la stessa destinazione;
- 5) di cui il socio fondatore o il socio di maggioranza è Repubblica di Serbia.

Le condizioni per l'assegnazione dei Fondi

Art. 8

I Fondi vengono assegnati per:

- 1) gli investimenti nel settore manifatturiero con i quali vengono creati almeno 50 nuovi posti di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 2 del presente Decreto, aventi seguente valore minimo:
 - euro 500.000 nel caso in cui venga investito nelle municipalità classificate nel gruppo IV e municipalità depresse in conformità con il decreto con il quale viene definita la lista unica dello sviluppo di regioni e municipalità (unità del governo locale);
 - 1 milione di euro nel caso in cui venga investito nelle municipalità classificate nel gruppo I, II e III in conformità con il decreto con il quale viene definita la lista unica dello sviluppo di regioni e municipalità (unità del governo locale).
- 2) gli investimenti nel settore dei servizi che possono essere oggetto di commercio internazionale, di cui il valore minimo è euro 500.000 e con i quali vengono creati almeno 10 nuovi posti di lavoro in conformità con l'art. 4, comma 2 del presente Decreto;
- 3) gli investimenti nei progetti strategici nel settore del turismo aventi valore minimo di euro 5.000.000 e con i quali vengono creati almeno 50 nuovi posti di lavoro, in conformità con l'art. 4, comma 2 del presente Decreto;
- 4) I progetti grandi di investimento sotto la condizione che almeno 20% del valore totale dell'investimento viene realizzato entro e non oltre ad un anno decorrendo dal giorno dalla stipula del contratto di cui all'articolo 29 del presente Decreto;
- 5) I progetti d'investimento di scala media sotto la condizione che almeno 10% del valore totale dell'investimento viene realizzato entro e non oltre a un anno dal giorno dalla stipula del contratto di cui all'articolo 29 del presente Decreto

Art. 9

I Fondi possono essere assegnati solo sotto seguenti condizioni:

- 1) che il patrimonio generato con l'investimento viene utilizzato esclusivamente da parte del Beneficiario di fondi;
- 2) che il numero di nuovi posti di lavoro creati presso il beneficiario di fondi non viene ridotto in periodo di 3 anni successivi al raggiungimento del numero di dipendenti previsto con il progetto d'investimento;
- 3) nel caso in cui progetto d'investimento venga realizzato tramite affitto di locali, il contratto di affitto deve continuare almeno 3 anni dopo la data prevista per il completamento del progetto d'investimento per piccole e medie imprese, ossia cinque anni per le società grandi.

Valore dell'investimento

Art. 10

Per il valore dell'investimento di cui all'art. 8 del presente Decreto vengono considerati tutti gli investimenti nelle immobilizzazioni del beneficiario dei fondi, nel periodo di cui all'art.4, comma 2 del presente Decreto.

Per le immobilizzazioni nell'ambito del presente Decreto vengono considerati:

- 1) immobilizzazioni materiali quali terreni, edifici, palazzi, impianti, macchinari ed attrezzature, tranne mezzi di trasporto;
- 2) immobilizzazioni immateriali le quali vengono creati con il trasferimento di tecnologie, con acquisizione di diritti di brevetti, licenze, conoscenze ed esperienze (*know-how*) o conoscenze tecnologiche non brevettate, dichiarate nel bilancio d'esercizio del beneficiario dei fondi, in conformità con gli standard contabili internazionali.

Escludendo i terreni e edifici, i costi relativi all'acquisizione delle immobilizzazioni in affitto vengono presi in considerazione solo nel caso in cui l'affitto sia in forma di leasing finanziario e contiene l'obbligo di acquisto dell'immobilizzazione in oggetto alla fine del periodo di affitto.

In eccezione da come stabilito nel comma 1 e comma 2 del presente articolo, per i progetti nel settore di servizi i quali possono essere in oggetto del commercio internazionale, per il valore dell'investimento viene considerato anche il valore del contratto di affitto di locali.

I criteri per l'assegnazione dei Fondi

Art. 11

I criteri per l'assegnazione dei Fondi sono:

- 1) Referenze dell'Investitore;
- 2) Partecipazione di fornitori locali;
- 3) Sostenibilità dell'investimento / durata dell'attività in oggetto;
- 4) Nuove tecnologie e trasferibilità di conoscenze e capacità ai fornitori locali;
- 5) Effetti dell'investimento sulle risorse umane;
- 6) Volume di commercio internazionale;
- 7) Effetti economici del progetto d'investimento;
- 8) Effetti dell'investimento sullo sviluppo delle municipalità, ossia delle città e regioni in cui viene investito.

Ad ogni criterio di cui al comma 1 del presente articolo vengono assegnati i punti, in modo tale che la somma di punti può raggiungere 200 punti massimi.

I criteri per l'assegnazione di fondi non vengono applicati per i progetti d'investimento di interesse speciale.

Modalità di valutazione di criteri

Referenze dell'Investitore

Art. 12

Le referenze dell'Investitore vengono valutate in base alla reputazione del candidato, e quanto segue:

- a) nel caso in cui le azioni dell'investitore siano quotate sulle borse internazionali note e/o l'investitore abbia esperienza nella realizzazione in numero significativo di progetti d'investimento o abbia già realizzato un progetto d'investimento in Serbia – il numero di Punti sarà da 21 a 30;
- b) nel caso in cui l'investitore abbia una reputazione internazionale e/o sia ben conosciuto sul mercato locale – il numero di Punti sarà da 11 a 20;
- v) nel caso in cui l'investitore stia solo iniziando l'attività in oggetto del progetto d'investimento e/o non ha esperienza nella realizzazione di progetti d'investimento – il numero di Punti sarà fino a 10.

La quota di partecipazione dei fornitori locali

Art. 13

La quota di partecipazione di fornitori locali viene valutata in base alla partecipazione di fornitori locali durante e dopo la realizzazione del progetto d'investimento come segue:

- a) più del 70% di partecipazione nelle forniture - il numero di Punti sarà da 16 a 20,
- b) più del 40% e meno del 70% di partecipazione nelle forniture - il numero di Punti sarà da 11 a 15,
- v) più del 10% e meno di 40% di partecipazione nelle forniture - il numero di Punti sarà da 6 a 10,
- g) meno di 10% di partecipazione nelle forniture - il numero di Punti sarà fino a 5.

Sostenibilità dell'investimento

Art. 14

La sostenibilità dell'investimento/durata dell'attività viene valutata come segue:

- a) nel caso in cui il progetto d'investimento renda impossibile il trasferimento della fabbrica/attrezzature ed equipaggiamento all'estero – il numero di Punti sarà da 16 a 20;
- b) nel caso in cui l'equipaggiamento e le attrezzature siano trasferibili fuori del territorio della Repubblica di Serbia, però con alte spese di un tale trasferimento e con periodo di trasferimento lungo (da tre fino a cinque anni) – il numero di Punti sarà da 6 a 15;
- v) se l'equipaggiamento e le attrezzature possono essere trasferiti fuori territorio della Repubblica di Serbia in un periodo breve (fino a tre anni) e con spese di trasferimento minime – il numero di Punti sarà fino a 5;

Nuove tecnologie e trasferibilità delle conoscenze e capacità ai fornitori locali

Art. 15

Nuove tecnologie e trasferibilità delle conoscenze e delle capacità tecniche ai fornitori locali vengono valutate come segue:

- a) nel caso in cui il progetto d'investimento riguardi le attività considerate per le nuove tecnologie (quali telecomunicazioni, microelettronica, tecnologie informatiche, biotecnologia, nuovi materiali, etc.) e/o il progetto d'investimento comprenda prevalentemente alta tecnologia e trasferimento di conoscenze e di capacità ai fornitori locali – il numero di Punti sarà da 16 a 20,
- b) nel caso in cui il progetto d'investimento comprenda tecnologia di livello di sviluppo medio e renda possibile trasferimento di conoscenze e di capacità ai fornitori locali – il numero di Punti sarà da 11 a 15,

v) nel caso in cui il progetto d'investimento non preveda l'uso di nuove tecnologie – il numero di Punti sarà fino a 10.

Gli effetti dell'investimento sulle risorse umane

Art. 16

Gli effetti dell'investimento sulle risorse umane viene valutato secondo il livello di conoscenze e di abilità ottenute con la realizzazione dell'investimento, ossia secondo l'applicabilità di conoscenze ottenute e di capacità sul mercato di mano d'opera della Repubblica di Serbia:

a) nel caso in cui che per l'ottenimento di conoscenze generali e di abilità siano necessarie formazioni speciali realizzate da parte dell'investitore o le quali vengono realizzate in collaborazione con gli istituti scolastici o con l'Agenzia Nazionale di Collocamento, ossia nel caso in cui sia necessaria qualifica aggiuntiva di dipendenti, la quale rende i dipendenti più competitivi sul mercato di lavoro nella Repubblica di Serbia – il numero di Punti sarà da 16 a 20,

b) nel caso in cui siano previste le formazioni per ottenimento di conoscenze e di capacità specifiche, applicabili in attività industriale in oggetto, ossia nel caso in cui in collaborazione con gli istituti scolastici venga sviluppato il programma scolastico per il profilo specifico di allievi, ossia nel caso che venga realizzata la qualifica aggiuntiva di dipendenti, la quale rende i dipendenti più competitivi sul mercato di lavoro nella Repubblica di Serbia – il numero di Punti sarà da 11 a 15,

v) nel caso in cui non siano previste formazioni di dipendenti, ossia nel caso in cui con le formazioni previste non vengano ottenute le conoscenze e le capacità le quali sono utilizzabili ulteriormente sul mercato di lavoro della Repubblica di Serbia - il numero di Punti sarà fino a 10.

Il volume del commercio internazionale

Art. 17

Il volume del commercio internazionale viene valutato secondo il volume di prodotti commercializzati ossia di servizi che saranno prestati al di fuori del mercato della Repubblica di Serbia, e quanto segue:

a) nel caso in cui la società commercializzi i prodotti, ossia presti i servizi sul mercato internazionale nella percentuale più alta del 50% della produzione totale – il numero di Punti sarà da 21 a 30,

b) nel caso in cui la società commercializzi i prodotti, ossia presti i servizi sul mercato internazionale nella percentuale inferiore al 50% della produzione totale – il numero di Punti sarà da 10 a 20,

v) nel caso in cui i prodotti o i servizi siano destinati solo per il mercato locale – il numero di Punti sarà fino a 5.

Gli effetti economici del progetto

Art. 18

Gli effetti economici del progetto vengono valutati secondo i dati disponibili nel business piano e nella proiezione del conto economico e stato patrimoniale, quali:

a) indicatore d'economia del progetto il quale rappresenta rapporto tra i ricavi totali e costi totali nel periodo di durata del progetto d'investimento:

(1) sotto 1 – senza Punti,

(2) da 1 a 1,4 – Il numero di Punti sarà da 1 a 5,

(3) da 1,5 in più – il numero di Punti sarà da 6 a 10;

b) indicatore d'accumulo il quale rappresenta il rapporto tra l'utile netto medio nel ciclo d'investimento e valore d'investimento totale:

- (1) sotto il 5% - senza Punti,
- (2) tra il 5% e il 20% - il numero di Punti sarà da 1 a 5,
- (3) oltre al 20% - il numero di Punti sarà da 6 a 10;

v) periodo di rendimento dell'investimento il quale rappresenta il rapporto di investimenti totali e utile netto medio durante il ciclo dell'investimento:

- (1) fino a tre anni – il numero di Punti sarà da 6 a 10,
- (2) da tre a cinque anni – il numero di Punti sarà da 1 a 5,
- (3) oltre a cinque anni – senza Punti.

Effetti dell'investimento sullo sviluppo economico della municipalità, ossia della città in cui viene investito

Art. 19

Gli effetti del progetto d'investimento sullo sviluppo economico della municipalità, ossia della città in cui viene investito vengono valutati in dipendenza del livello di sviluppo della municipalità/città definito con il decreto con il quale viene determinata la lista unica dello sviluppo di regioni e municipalità (unità del governo locale), in modo seguente:

- a) nel caso in cui venga investito nella municipalità classificata nel gruppo I della lista unica – il numero di Punti sarà 15;
- b) nel caso in cui venga investito nella municipalità classificata nel gruppo II della lista unica – il numero di Punti sarà 20;
- v) nel caso in cui venga investito nella municipalità classificata nel gruppo III della lista – il numero di Punti sarà 25;
- g) nel caso in cui venga investito nella municipalità classificata nel gruppo IV della lista – il numero di Punti sarà 30.

Modalità e procedura dell'assegnazione dei fondi. Annuncio pubblico

Art. 20

L'assegnazione di Fondi viene realizzata nella procedura svolta in conformità con il bando pubblico e secondo il presente Decreto.

Il bando pubblico viene preparato e pubblicato da parte dell'Agenzia Serba per gli investimenti esteri e per la promozione delle esportazioni - SIEPA (di seguito denominata: l'Agenzia).

Il bando pubblico viene pubblicato in un quotidiano distribuito sul territorio intero della Repubblica di Serbia e sul sito internet dell'Agenzia.

Il bando pubblico contiene:

- 1) dati sui Fondi previsti per l'assegnazione;
- 2) le condizioni per l'assegnazione dei Fondi;
- 3) criteri per la valutazione dei progetti d'investimento;
- 4) termine per la presentazione della richiesta;
- 5) indirizzo dove possono essere ottenute le informazioni sulla partecipazione al processo dell'assegnazione e i dati sulla persona da contattare;
- 6) indirizzo dove vengono presentate le richieste;
- 7) data dell'apertura delle richieste.

La richiesta di partecipazione

Art. 21

La richiesta di partecipazione al processo di assegnazione dei Fondi (di seguito: la Richiesta) viene presentata all'Agenzia nel termine previsto con il bando pubblico.

La Richiesta viene presentata in lingua serba.

Insieme alla Richiesta vengono presentati altresì:

- 1) progetto dell'investimento/*business plan*, per la realizzazione del quale vengono richiesti i fondi;
- 2) originale o copia conforme autenticata dello stato patrimoniale e del conto economico per tre anni precedenti dell'attività, con l'opinione del revisore autorizzato (nel caso in cui esista l'obbligo di legge di revisione), e la persona giuridica straniera deve presentare l'originale o la copia autentica di stessi con la traduzione giurata in lingua serba;
- 3) proiezione dello stato patrimoniale e del conto economico, altresì del rapporto sul cash-flow per tre anni successivi dell'investimento decorrenti dal giorno della presentazione della Richiesta.
- 4) originale o la copia conforme autenticata dell'estratto dall'Agenzia di Registri Economici (Registro Imprese) per gli investitori dalla Repubblica di Serbia, o visura camerale fornita con il timbro dell'ente competente per l'emissione della visura e la traduzione autenticata della visura per le persone giuridiche straniere, non più vecchi di tre mesi;
- 5) dichiarazione scritta che per la realizzazione del progetto di investimento non sono già stati assegnati, e se sì, secondo quale criterio i fondi dal budget della Repubblica di Serbia sono stati assegnati,
- 6) la prova sul pagamento di tutti gli obblighi fiscali e contributivi nella Repubblica di Serbia per l'anno precedente all'anno di presentazione della Richiesta.

Il contenuto e la forma della Richiesta viene più dettagliatamente definita da parte del Ministro dell'Economia e dello Sviluppo Regionale (in seguito denominato: il Ministro).

La commissione per la valutazione delle richieste

Art. 22

In base ad una proposta da parte dell'Agenzia, la quale ha controllato e determinato l'adempimento delle condizioni e dei criteri per l'assegnazione di fondi, in base alla documentazione presentata, la Commissione per la valutazione di richieste (in seguito denominata: la Commissione) propone al ministero competente per economia e per lo sviluppo regionale (in seguito denominato: il Ministero) la deliberazione in merito al valore di fondi da assegnare all'investitore.

Il Ministero, in base alla proposta della Commissione delibera sull'importo di fondi.

La Commissione viene costituita, in base ad una delibera del Ministro, dai rappresentanti del Ministero, del ministero competente per le finanze e dell'Agenzia.

La Commissione ha il Presidente e almeno due membri, dove il rappresentante del Ministero è il Presidente della Commissione.

Apertura delle Richieste

Art. 23

L'apertura delle richieste è pubblica.

Eccezionalmente, per motivi di mantenimento dei segreti d'affari, militari o statali, l'Agenzia può decidere l'apertura delle Richieste a porte chiuse, il che viene determinato con il bando pubblico.

Valutazione delle richiesta

Art. 24

La Commissione non prenderà in considerazione le Richieste non complete, non idonee o non tempestive.

I progetti d'investimento vengono valutati da parte di Commissione in base alle condizioni, alla località d'investimento e in base ai criteri di valutazione stabiliti.

Il Ministro prende la delibera sull'assegnazione dei Fondi, la quale contiene i dati su progetto d'investimento, sul beneficiario dei Fondi e sull'importo di Fondi assegnati.

A tutti i partecipanti nel processo dell'assegnazione dei Fondi, la Commissione invierà comunicazione motivata sui risultati della valutazione delle richieste, cioè dei progetti d'investimento, in termine non oltre a 30 giorni dopo la chiusura del processo, cioè dal giorno della delibera di assegnazione dei Fondi.

Ricorso

Art. 25

I partecipanti al processo dell'assegnazione dei Fondi hanno diritto di ricorrere.

Il ricorso viene presentato al Ministro, entro 8 giorni dal giorno dal ricevimento della motivazione.

Il Ministro deve deliberare in merito al ricorso entro 15 giorni dal ricevimento del ricorso.

Erogazione dei Fondi assegnati

Richiesta di pagamento di Fondi assegnati

Art. 26

L'erogazione dei Fondi assegnati viene effettuata in base alla richiesta di erogazione presentata all'Agenzia da parte del beneficiario di Fondi, in conformità al contratto sull'assegnazione dei Fondi.

L'Agenzia, dopo controllo, consegna al Ministero per il pagamento solo richieste di erogazione ordinate e complete, di cui al comma 1 del presente articolo.

La dinamica del pagamento

Art. 27

I Fondi assegnati vengono erogati in dipendenza dal tipo del progetto d'investimento di cui all'articolo 2 del presente decreto, e come segue:

1) ai Greenfield progetti d'investimento i fondi assegnati vengono erogati in quattro rate uguali pari al 25% del totale dei Fondi assegnati dopo l'adempimento di ogni condizione in seguito:

(1) dopo la stipula del contratto di acquisto del terreno, cioè con la presentazione dell'estratto catastale, ossia libri catastali,

(2) dopo l'ottenimento del permesso edile per la costruzione, ossia permesso per la ristrutturazione, il quale non può essere più vecchio di 3 anni dal giorno della presentazione della richiesta di erogazione,

(3) dopo ottenimento del permesso di utilizzo del edificio o degli edifici costruiti, previsti con il progetto d'investimento,

(4) dopo il raggiungimento della piena occupazione/assunzione prevista con il progetto;

2) Ai Brownfield progetti d'investimento i quali non prevedono la ricostruzione di edifici esistenti, i fondi assegnati vengono erogati in due rate, dopo l'adempimento di seguenti condizioni:

(1) il 30% dell'importo totale di fondi assegnati - dopo la stipula del contratto di acquisto dell'edificio, cioè con la presentazione dell'estratto catastale o estratto dai libri catastali o permesso di utilizzo dell'edificio, oppure del contratto di affitto del capannone con durata non più breve di tre anni per piccole e medie imprese, cioè cinque anni per imprese grandi decorrendo dal giorno del perfezionamento del progetto d'investimento e del permesso di utilizzo dell'edificio,

(2) il 70% dell'importo totale di fondi assegnati - dopo il raggiungimento della piena occupazione/assunzione prevista con il progetto;

3) Ai Brownfield progetti d'investimento i quali prevedono ricostruzione/adattamento di capannoni esistenti, i Fondi vengono erogati in quattro rate uguali del 25%, ossia 33,3% del valore totale di Fondi assegnati, dipendentemente se i lavori da svolgere rappresentano ricostruzione o adattamento.

4) Ai progetti d'investimento nel settore di servizi i quali possono essere oggetto del commercio internazionale i quali prevedono affitto degli spazi/uffici i fondi assegnati vengono erogati in due rate uguali dopo l'adempimento di ogni una di seguenti condizioni:

(1) il 30% dell'importo totale di fondi assegnati - dopo la stipula del contratto di affitto degli uffici con durata non più breve di tre anni decorrendo dal giorno del perfezionamento del progetto d'investimento,

(2) il 70% dell'importo totale di fondi assegnati - dopo il raggiungimento della piena occupazione/assunzione prevista con il progetto;

Art. 28

I fondi assegnati ai progetti grandi ed ai progetti di scala media vengono erogati:

1) in percentuale :

(1) proporzionalmente al valore d'investimento in ogni anno della durata del progetto d'investimento, rispetto al valore totale dell'investimento, o

(2) proporzionalmente al numero di assunzioni in ogni anno della durata del progetto d'investimento, rispetto al numero totale di nuovi posti di lavoro previsti con il progetto d'investimento;

o

2) in un'unica soluzione in conformità con i fondi disponibili nel budget della Repubblica di Serbia

(1) dopo il raggiungimento di piena assunzione prevista con il progetto d'investimento, o

(2) dopo raggiungimento di totale valore dell'investimento previsto con il progetto.

Il contratto sull'assegnazione dei Fondi

Art. 29

I diritti e doveri reciproci relativi all'erogazione dei Fondi assegnati vengono definiti con il contratto tra il Ministero e il Beneficiario di Fondi.

Il Ministero può sciogliere il contratto in ogni momento, nel caso in cui venga determinato che il beneficiario dei Fondi non adempia le condizioni definite con il contratto, relative alla dinamica della realizzazione del progetto d'investimento.

Nel caso del mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, il Ministero ha diritto, in base alla garanzia bancaria e cambiale bianco rilasciati, alla restituzione dei Fondi fino all'importo in precedenza erogato assieme agli interessi di mora maturati.

Strumenti di garanzia

Art. 30

Il beneficiario dei Fondi è obbligato a consegnare la garanzia bancaria, emessa da parte di una banca Serba, pagabile su prima richiesta in favore della Repubblica di Serbia.

I fondi erogati devono essere coperti con garanzia bancaria tutto il periodo della durata del contratto di cui all'art. 29 del presente Decreto.

Per gli investimenti di interesse speciale il tipo e il periodo della durata dei strumenti di garanzia vengono determinati con il contratto di assegnazione di Fondi, in conformità con il periodo di realizzazione del progetto d'investimento e la modalità di erogazione di cui all'art. 5 e all'art. 34 del presente Decreto.

Per i progetti grandi e quelli di scala media il periodo di validità della garanzia bancaria viene definito con il contratto di assegnazione di fondi, in base al periodo previsto per la realizzazione del progetto d'investimento ed in conformità con la modalità di erogazione determinata con l'art. 5 e l'art. 83 del presente Decreto.

Oltre alla garanzia bancaria, ossia un altro strumento di garanzia, il beneficiario di fondi è obbligato a consegnare due cambiali bianchi firmati con autorizzazione firmata per il pagamento dell'interesse di mora, in conformità con la legge con la quale viene determinata l'aliquota dell'interesse di mora.

L'interesse di mora viene calcolato per il periodo decorrente dal giorno di erogazione di ultima rata fino al giorno di raggiungimento della condizione per lo scioglimento del contratto, di cui all'art. 29 del presente Decreto.

Il rapporto sulla realizzazione del progetto d'investimento

Art. 31

I beneficiari dei Fondi, alla fine di ogni anno, devono consegnare il rapporto del revisore indipendente autorizzato sull'operato della società. I beneficiari di Fondi altresì devono presentare il rapporto del revisore indipendente sul raggiungimento del valore dell'investimento previsto con il contratto, di cui all'art. 29 del presente Decreto alla fine del periodo d'investimento, assieme al rapporto del perito autorizzato sul valore delle attrezzature usate, e su richiesta dell'Agenzia anche il rapporto del perito autorizzato sul valore di altri beni in oggetto dell'investimento.

L'Agenzia nazionale di collocamento svolge il controllo del numero di dipendenti assunti da parte del beneficiario di Fondi, di cui rapporto presenta all'Agenzia.

L'Agenzia per le privatizzazioni svolge il controllo del valore di investimento previsto con il progetto, di cui rapporto va presentato al Ministero ed in copia all'Agenzia.

Nel caso di mancato adempimento di obblighi contrattuali relativi al valore dell'investimento, ossia al numero di dipendenti, in base al rapporto di cui al comma 2 e al comma 3 del presente articolo, l'Agenzia propone le misure al riguardo al Ministero.

Eccezionalmente da quanto stabilito nel comma 3 e nel comma 4 del presente articolo, per gli investimenti di interesse speciale l'Agenzia per le privatizzazioni svolge il controllo del valore d'investimento e l'Agenzia nazionale di collocamento il controllo del numero di dipendenti, in base ad un ordine da parte del Ministero.

Il Ministro determina i dettagli del modo e del processo di controllo, nonché il valore del compenso per il controllo svolto da parte dell'Agenzia nazionale di collocamento e dell'Agenzia per le privatizzazioni.

Investimenti d'interesse speciale

Art. 32

Gli incentivi per gli investimenti d'interesse speciale vengono provveduti con il budget della Repubblica di Serbia. Per ogni anno fiscale nel budget viene determinato l'importo massimo destinato per gli investimenti d'interesse speciale, in conformità con le priorità e le possibilità fiscali del budget della Repubblica Serbia.

I Fondi, di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati per il finanziamento degli investimenti da parte della Repubblica di Serbia nel capitale delle società comuni, nonché per l'assegnazione di finanziamenti a fondo perduto all'investitore il quale realizza l'investimento d'interesse speciale, ossia alla società comune.

I Fondi, di cui al comma 1 del presente articolo possono essere utilizzati anche per il finanziamento delle esigenze dell'investitore, il quale realizza l'investimento d'interesse speciale, ossia della società comune, quali infrastrutture e altri investimenti necessari per lo svolgimento dell'attività sociale, i quali particolarmente comprendono l'acquisizione terreni e di altri immobili, l'infrastrutturazione dei terreni, altresì il ripristino di eventuali danni fatti all'ambiente nel periodo che precede l'investimento d'interesse speciale sulla località presso la quale viene realizzato l'investimento in oggetto.

Art. 33

La Repubblica Serbia può apportare nel capitale della società comune sia i beni pecuniari, sia il patrimonio mobile o immobile, sia altri diritti nel proprio possesso, in modo e sotto le condizioni determinate con la legge.

Art. 34

Il contratto sull'investimento d'interesse speciale viene stipulato tra la Repubblica di Serbia e l'investitore, il quale intende realizzare l'investimento d'interesse speciale.

Il contratto, di cui al comma 1 del presente articolo contiene l'oggetto, il valore e la dinamica dell'investimento, nonché l'importo di eventuali Fondi assegnati e strumenti di garanzia in favore della Repubblica di Serbia.

In caso di costituzione della società comune, con il contratto di cui al comma 1 del presente contratto sarà determinato il procedimento, la modalità e le condizioni per eventuale uscita della Repubblica di Serbia da una tale società comune.

Recupero di costi degli investimenti nelle infrastrutture

Art. 35

L'investitore, per i progetti i quali richiedono investimenti nelle infrastrutture necessarie per lo svolgimento dell'attività sociale del beneficiario dei fondi, ha diritto di presentazione di richiesta per il rimborso della parte o dell'importo totale di fondi investiti.

Nel caso in cui l'infrastruttura di cui al comma 1 del presente articolo sia già stata costruita a carico dell'investitore, ed è necessaria per il nuovo progetto il quale prevede il nuovo investimento e creazione di nuovi posti di lavoro in conformità con il presente Decreto, l'investitore ha diritto di presentare la richiesta di rimborso della parte o dell'importo totale di fondi investiti, in termine il quale non può essere più lungo di sette anni dal giorno di perfezionamento della costruzione di infrastruttura in oggetto.

Il diritto di presentazione della richiesta di rimborso della parte dei fondi investiti di cui al comma 2 del presente articolo hanno beneficiari dei fondi di cui al presente Decreto per i progetto d'investimento nuovi o per l'ampliamento di progetti d'investimento esistenti di cui il valore minimo è di 10 milioni di euro e con i quali vengono aperti almeno 300 nuovi posti di lavoro.

Per l'infrastruttura, nei sensi del presente Decreto, vengono considerati i fabbricati e gli impianti necessari per la realizzazione dei progetti su un territorio definito, alla quale accesso avrà numero illimitato di utenti, ossia l'investitore per i fabbricati e gli impianti in funzione del progetto d'investimento concreto.

L'importo di fondi da rimborsare vengono definiti da parte del Ministero in base ad una proposta della Commissione per le infrastrutture di cui al comma 6 del presente articolo, in base al livello in cui sono adempite le condizioni di cui all'art. 11 del presente Decreto, alla giustificazione della costruzione, al valore stimato del progetto infrastrutturale, ossia al valore pagato per il progetto infrastrutturale e alla disponibilità di fondi nel budget.

La Commissione per le infrastrutture viene creata con una delibera da parte del Ministro, ed è composta dai rappresentanti del ministero competente per economia e per lo sviluppo regionale – reparto responsabile per il Programma nazionale di investimenti, del ministero competente per le finanze, del ministero competente per le infrastrutture e dell'Agenzia.

La Commissione per le infrastrutture ha il presidente e almeno due membri, dove il rappresentante del Ministero è il presidente della Commissione.

Proposta del progetto infrastrutturale

Art. 36

L'investitore deve presentare la proposta del progetto infrastrutturale al Ministero competente per l'economia e lo sviluppo regionale.

La proposta deve contenere: progetto generale, valore stimato, ossia il valore pagato del progetto infrastrutturale, oggetto sociale, valore dell'investimento, numero di nuovi posti di lavoro creati, prova che l'attività sociale viene svolta sulla località di cui la destinazione sia attività commerciale, prova che la costruzione dell'infrastruttura proposta sia esclusivamente in funzione di realizzazione dell'investimento di cui all'art.39 comma 2 del presente Decreto, nonché il contratto preliminare/protocollo stipulato tra l'investitore ed esecutore di lavori.

Il valore del progetto infrastrutturale nei sensi del presente Decreto comprende seguenti costi:

- 1) stesura e ottenimento di piani e di progetti,
- 2) costruzione, e
- 3) incarico dell'organo di sorveglianza.

Il Contratto

Art. 37

I diritti e i doveri reciproci relativi alla modalità e alle condizioni della costruzione dell'infrastruttura e al rimborso della parte o dell'importo totale dei costi sostenuti vengono definiti con il contratto, il quale viene stipulato tra il Ministero competente per l'economia e lo sviluppo regionale (in seguito denominato: Il Ministero) e il beneficiario di fondi.

Il contratto di cui al comma 1 del presente articolo contiene altresì il termine per l'esborso di fondi, e la disposizione con la quale viene previsto che l'importo dei fondi che vengono erogati dipende dai ricavi e della realizzazione di obblighi principali del budget della Repubblica di Serbia.

Il Ministero può sciogliere il contratto in ogni fase di esecuzione nel caso in cui venga determinato che il beneficiario di fondi, il quale ha assunto l'obbligo di costruire l'infrastruttura, non adempia le condizioni determinate con il presente decreto, con il contratto e le condizioni definite con la legislazione vigente della Repubblica di Serbia.

Sorveglianza e monitoraggio della realizzazione

Art. 38

Il beneficiario di fondi deve incaricare la persona competente per la sorveglianza dell'esecuzione dei lavori infrastrutturali.

L'esecutore di lavori deve presentare al Ministero avanzamenti lavoro (situazioni d'acconto, temporanee e a saldo) assieme al rapporto dell'organo di sorveglianza, tranne per le situazioni d'acconto per la quali non è necessario consegnare il rapporto dell'organo di sorveglianza.

Art. 39

Oggetti infrastrutturali costruiti con i fondi di cui al presente Decreto sono in proprietà pubblica, in conformità con la legislazione vigente della Repubblica di Serbia.

In eccezione di quanto definito nel comma 1 del presente articolo, l'infrastruttura costruita per le necessità dell'investitore, il quale investe oltre a 10 milioni di euro e crea oltre a 300 nuovi posti di lavoro, e la quale è in esclusiva funzione del progetto d'investimento concreto, diventa la proprietà dell'investitore.

Disposizioni transitorie e finali

Cessazione di validità di altri regolamenti

Art. 40

Con il giorno di entrata in vigore del presente Decreto non è più valido il Decreto sulle condizioni e i modi di attrazione degli investimenti esteri (Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia numero 34/10, 41/10 e 84/11).

Entrata in vigore

Art. 41

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo al giorno di pubblicazione nella "Gazzetta Ufficiale della Repubblica di Serbia" e rimane in vigore fino al 31 dicembre 2012, tranne le disposizioni dell'articolo 31 la quale rimane in vigore fino alla fine di processi di realizzazione di progetti d'investimento in base ai contratti di assegnazione.